



# Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2018  
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Sindaco	Presente
Iacuzzi Luigina	Componente del Consiglio	Presente
Zanchetta Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Zanin Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Kracina Luigino	Componente del Consiglio	Presente
Morelli Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Linda	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Federico	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Franco	Componente del Consiglio	Presente
Virgili Mario	Componente del Consiglio	Assente
Toniutti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Piva Bruno	Componente del Consiglio	Presente
Vissa Chiara	Componente del Consiglio	Presente

**Assiste il Segretario Comunale** Moro dott. Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., che ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020:

- l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che ha precisato che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06.12.2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
- [--\_Hlk507434022--]il Decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 31 marzo 2018 e la relativa nota prot. 2379 del 19.02.2018 di recepimento di tale normativa inviata dalla Regione FVG - Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, pervenuta agli atti del comune in data medesima al n. 1203 di prot.;

Visti:

- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e che quindi la normativa di riferimento di tale imposta è costituita dal citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;
- il D.L. del 06.03.2013, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 2 maggio 2014, n. 68;
- il D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

- fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 5 - del D.Lgs. n. 504/92, espressamente richiamato dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2012, il quale prevedeva che la base imponibile per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa alle aree fabbricabili, era determinata in relazione al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
  - l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 04/08/2006 n. 248, il quale prevede che sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
  - il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – IMU – Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2012 e s.m.i.;

Ritenuto che implicitamente sono fatte salve tutte le disposizioni successive riguardanti l'applicazione del summenzionato art. 5 del D.Lgs. 504/1993;

Visto in particolare l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 c. 37 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale dispone che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. .... “OMISSIS” .... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ... OMISSIS” ....”

Vista la propria deliberazione consiliare n. 8 di data odierna, con la quale si è preso atto del dettato normativo di cui sopra;

Dato atto conseguentemente che non possono essere deliberati aumenti dei valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili per l'anno 2018, in quanto ciò si tradurrebbe in un aumento della pressione tributaria, in violazione a quanto previsto dal disposto normativo di cui sopra, ma che possono essere deliberati dei valori inferiori;

Dato inoltre atto che con il presente atto si intende determinare in maniera certa ed inequivocabile i valori di riferimento per l'applicazione dell'I.M.U. alle aree fabbricabili, relativamente all'anno 2018, al fine di ridurre al minimo l'insorgere di contenzioso con i contribuenti in sede di accertamento.

Visti:

- l'art. 6, comma 6, del Regolamento IMU il quale recita: “Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. n.504/92, al fine dell'applicazione dell'imposta municipale propria con atto di Consiglio Comunale previo parere non vincolante di apposita Commissione Consultiva IMU, sono fissati, periodicamente e per zone omogenee, i valori unitari minimi di riferimento per la quantificazione della base imponibile delle aree edificabili site nel territorio del Comune, tenuto conto delle norme del Piano Regolatore Generale Comunale, degli indici di edificabilità, del tipo di edifici realizzabili, e di altri eventuali vincoli che possono ridurre od aumentare il valore .... Omissis ...”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2017 con la quale sono stati determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. per l'anno 2017;
- la deliberazione giuntale n. 78 del 12.09.2016, esecutiva, di costituzione della Commissione consultiva I.M.U. per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale unica (I.M.U.) siti in Comune di Bertiole;

- la perizia di stima redatta della commissione consultiva I.M.U. di data 27.11.2017, con la quale vengono confermati i valori delle aree fabbricabili in base alla suddivisione del vigente P.R.G.C. già determinati per l'anno 2017;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Ritenuto approvare per l'anno 2018 i valori minimi delle aree fabbricabili, così come indicati nella perizia di stima redatta dalla commissione consultiva IMU di data 27.11.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Sindaco: illustra il contenuto della deliberazione.

In assenza di interventi la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito.

Voti favorevoli 9, astenuti 3 (Toniutti, Vissa, Piva), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

### **DELIBERA**

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di:

1. approvare i valori unitari minimi di riferimento per la quantificazione della base imponibile delle aree edificabili site nel territorio del Comune come da perizia di stima redatta dalla Commissione Consultiva IMU di data 27.11.2017 e così come indicati nel prospetto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che non vi sono variazioni rispetto all'anno 2017;
2. stabilire che si farà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta municipale unica sugli immobili risulti versata, sulla base di valori dichiarati, in misura inferiore a quelli stabiliti con la presente deliberazione, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio;
3. rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con il presente atto, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l'immediata eseguibilità con la seguente votazione: voti favorevoli 9, astenuti 3 (Toniutti, Vissa, Piva), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 29 marzo 2018.

F.to SANDRA BURBA

---

---

***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 29 marzo 2018.

F.to SANDRA BURBA

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Viscardis rag. Eleonora

Il Segretario Comunale

F.to Moro dott. Stefano

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 09/04/2018 al 24/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, li 09/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Scarpa Alessandra

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, li 09/04/2018

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Scarpa Alessandra

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, li

Il Segretario Comunale